



Gli impianti elettrici negli studi professionali dopo il D.P.R. n.462 del 22 ottobre 2001

Dal 23 Gennaio 2002 una nuova legislazione disciplina il settore delle verifiche relative agli impianti elettrici: il D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.6 dell'8 Gennaio 2002 recante il "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

Tale decreto regola quali sono le procedure e le modalità di attuazione per l'omologazione e l'effettuazione delle verifiche periodiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e dei parafulmini, nei luoghi di lavoro.

Per chiarezza si intendono luoghi di lavoro tutte le attività soggette al D.P.R. 547/55 e lo studio odontoiatrico ne fa parte a tutti gli effetti, ed inoltre sono comprese anche le attività laddove esistano addetti subordinati o ad essi equiparati.

Con questa normativa vengono abrogati:

- gli articoli 2, 3 e 4 del DM 12.09.1959 "Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- i modelli A, B e C allegati al sopracitato decreto ministeriale;
- gli articoli 40 e 328 del D.P.R. 547/55.

La legge quadro che regola gli impianti tecnologici di varia natura, identificata con la Legge n. 46 del 13.03.1990: "Norme per la sicurezza degli impianti" specifica che gli impianti elettrici devono essere dotati di impianto di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità.

Prima di tale D.P.R. l'impianto di messa a terra si riteneva idoneo se si rilevava un valore della resistenza del dispersore di 20 Ohm del D.P.R. 547/55 mentre oggi si procede con una valutazione della completa protezione contro i contatti indiretti che oltre a soddisfare la misura della resistenza di terra tiene conto anche del corretto coordinamento tra questo valore e le correnti di intervento nominale dei dispositivi di protezione.

Il comma "a" dell' art.1 "Ambito di applicazione" definisce esattamente che tale legge è applicabile agli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'Ente distributore per gli immobili ad uso civile, ad attività produttive, commerciali e ad altri usi.

Il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di garantire la corretta esecuzione delle opere previste e in particolare, la realizzazione dell'impianto di terra e l'ottenimento della dichiarazione di conformità. Compete poi al conduttore dell'immobile (Datore di lavoro = Odontoiatra) effettuare la necessaria e regolare manutenzione dell'impianto e far sottoporre questo alla verifica periodica da parte degli Enti preposti ogni 2 anni poiché i suoi locali sono adibiti ad uso medico come meglio descritto nella tabella riassuntiva allegata.

Con la procedura di semplificazione l'impianto si considera omologato al rilascio della Dichiarazione di conformità fornita dall'installatore. Questa modulistica deve essere inviata entro 30 giorni all'ISPESL e/o all'ARPA.

Il Datore di lavoro per le verifiche periodiche può rivolgersi a ORGANISMI NOTIFICATI (privati – Autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive) che hanno soddisfatto i requisiti richiesti dalla Direttiva 11 marzo 2002 "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del D.P.R. 22.10.01, n.462, degli organismi di ispezione di tipo A" (G.U.R.I. n.108 del 15.05.02), o all'ARPA (Ente pubblico con funzione di vigilanza).

Il soggetto che ha eseguito la verifica deve rilasciare il relativo verbale al Datore di lavoro che deve esibirlo a richiesta degli Organi di vigilanza (A.S.L., Ispettorato del lavoro etc.).

In caso di esito negativo della verifica periodica oppure in caso di modifiche sostanziali apportate all'impianto è obbligatorio effettuare una verifica straordinaria dallo stesso Ente che ha preso in carico la verifica periodica.

Se da un punto di vista normativo si è cercato con il D.P.R. 462/01 di semplificare le modalità di denuncia e di installazione degli impianti elettrici dall'altro viene richiesto all'odontoiatra una sempre maggior competenza a 360° degli adempimenti che lo coinvolgono, in quanto riveste l'intrinseco ruolo di datore di lavoro ed è il diretto responsabile.

Si ricorda inoltre, che in base alla classificazione dei locali secondo la recente norma CEI 64/8 sez. 710 gli impianti elettrici nei locali ad uso odontoiatrico vengono identificati con la dicitura "Locali medici di Gruppo 1", per cui l'intero impianto elettrico deve essere perfettamente rispondente a tale norma visto che poi è l'odontoiatra stesso a trasmettere agli organi competenti la documentazione relativa.

Tabella riassuntiva dei controlli

Impianto	Omologazione	Verifica a campione	Periodicità verifica	Verificatore
Impianti di terra in locali ordinari	DICHIARAZIONE CONFORMITA' INSTALLATORE	ISPESL	5 anni	Organismo notificato o ARPA
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione	DICHIARAZIONE CONFORMITA' INSTALLATORE	ARPA	2 anni	Organismo notificato o ARPA
Impianti elettrici in cantieri, locali medici o rischio incendio	DICHIARAZIONE CONFORMITA' INSTALLATORE	ISPESL	2 anni	Organismo notificato o ARPA
Dispositivo protezione scariche atmosferiche	DICHIARAZIONE CONFORMITA' INSTALLATORE	ISPESL	5 anni	Organismo notificato o ARPA
Dispositivo protezione scariche atmosferiche in cantieri, locali medici o rischio incendio	DICHIARAZIONE CONFORMITA' INSTALLATORE	ISPESL	2 anni	Organismo notificato o ARPA

Norme CEI

Nel caso specifico degli studi dentistici, gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo quanto previsto, in generale, dalla norma CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori) ed, in particolare, dalla norma CEI 64-4 (impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico). La norma CEI 64-4 prevede sistemi di protezione diversi in relazione alle attività sanitarie svolte, ad esempio, a seconda che le cure praticate prevedano o meno l'anestesia generale. In particolare gli impianti elettrici devono essere protetti contro i contatti indiretti con la realizzazione dell'impianto di terra e con l'installazione di un interruttore differenziale (salvavita) ad alta sensibilità (corrente differenziale di intervento non superiore a 30 mA). Gli impianti elettrici, secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-4, devono essere verificati prima della messa in esercizio e gli esiti devono risultare da documentazione scritta; inoltre devono essere forniti gli schemi e le caratteristiche dei circuiti e delle apparecchiature. La stessa norma prevede che gli impianti elettrici siano controllati regolarmente da un tecnico qualificato ad intervalli di tempo precisati al fine di garantirne l'efficienza ed il permanere dei requisiti tecnici riscontrati alle verifiche iniziali. Le verifiche periodiche sono riportate nella Sezione 2, paragrafo 5.2.01 della Norma CEI 64-4; in particolare, per gli studi dentistici esse hanno per oggetto:

- la misura della resistenza di isolamento, ad intervalli non superiori a due anni;
- l'equalizzazione del potenziale, ad intervalli non superiori a due anni;

- l'efficienza dell'impianto di terra, ad intervalli non superiori a due anni;
- l'efficienza del funzionamento elettrico dei dispositivi a corrente differenziale, ad intervalli non superiori a sei mesi.

Le verifiche ed i loro risultati devono essere riportati su di un registro corredato da timbro e firma del tecnico qualificato incaricato dal dentista della verifica e dalla data di verifica. La norma CE 64-13 (guida alla norma CE 64-4) fornisce gli esempi di registri dove riportare le diverse verifiche periodiche. L'Unità sanitaria locale, attraverso gli ufficiali di polizia giudiziaria, applica le disposizioni imponendo al titolare dello studio dentistico l'adeguamento alle norme.